

MODIFICA DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO E VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno venticinque del mese di novembre dell'anno 2006, alle ore 10,00 nel locale sito in Cuornè in Via Torino n. 4, si riuniscono i seguenti Signori:

- Sig. Faletti Stefano, nato a Cuornè il 17 agosto 1947 e residente in Cuornè Via Torino 4
- Codice fiscale FLT SFN 47M 17D 208F;
- Sig. Faletti Enrico Giuseppe, nato a Cuornè il 27 maggio 1978 e residente in Cuornè Via Torino 4 codice fiscale FLT NCG 78E 27D 208F;
- Sig.ra Cossalter Fiorenza, nata a Verona il 9 marzo 1951 e residente in Cuornè via Torino 4 codice fiscale CSS FNZ 51C 49L 781J;

i quali, di comune accordo, stabiliscono quanto segue:

1. Tra i suddetti Signori, viene costituita un'associazione di volontariato senza fini di lucro con la denominazione "Una casa per gli amici di Francesco ONLUS".
2. L'associazione ha sede in Cuornè in via Torino 4.
3. L'associazione ha per oggetto: costituire una riabilitazione per bimbi, giovani ed adulti autistici, sia nell'ambito delle autonomie personali, della comunicazione, delle abilità sociali, preprofessionali e professionali affinché tutti possano raggiungere uno status di diritto e, di fatto, al massimo delle loro potenzialità.
4. L'attività dell'associazione è regolata dallo statuto che si allega al presente atto costitutivo sotto la lettera "A" e di cui è parte integrante, sottoscritto dai componenti.
5. L'associazione, una volta registrato il presente atto costitutivo, chiederà l'iscrizione presso l'Agenzia delle Entrate in Corso Vinzaglio 8 a Torino sul Registro delle Associazioni Onlus tenuto presso la Regione Piemonte.
6. L'amministrazione dell'associazione viene affidata in questa prima assemblea dei soci, ad un Consiglio Direttivo al quale vengono a far parte i Signori:
 - Sig.ra Cossalter Fiorenza con l'incarico di Presidente, al quale spettano i poteri e le attribuzioni statutarie;
 - Sig. Faletti Stefano con l'incarico di Vice Presidente;
 - Sig. Faletti Enrico Giuseppe con l'incarico di Segretario;
 - I quali accettano.
8. L'Assemblea di comune accordo delibera che la quota sociale è di 20 euro per il 2006.
9. Il Presidente, Sig.ra Cossalter Fiorenza, viene delegato a richiedere la registrazione del presente atto costitutivo in esenzione d'imposta di bollo, così come stabilito dal D.Lgs.460/97 art.17.
10. Letto, confermato e sottoscritto

Lettera “A”

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

E' costituita, ai sensi della D.L.G.460/1997, l'Associazione di volontariato denominata “Una casa per gli amici di Francesco Onlus”.

L'Associazione ha sede in Cuorgnè Via Torino 4.

Il Consiglio Direttivo potrà liberamente stabilire altrove purché sul territorio italiano.

L'apertura d'altre sedi operative.

La durata dell'Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea generale degli associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto.

ART. 2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, basa il proprio impegno sui principi di volontariato così come previsti dal D.L.G 460/1997, e pertanto i suoi scopi sono: attività di volontariato come supporto allo specifico scopo di riabilitare minori autistici impegnarsi a costituire una riabilitazione per bimbi, giovani ed adulti autistici.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di: creare una casa dove le persone autistiche possano imparare le sequenze per migliorare sia nell'ambito delle autonomie personali, della comunicazione e delle abilità sociali preprofessionali e professionali.

Attivare la possibilità di accedere a terapie consolidate per migliorare lo status di diritto e, di fatto, delle persone autistiche, a propagandare la realtà ed i loro bisogni, aderire nella ricerca genetica per la sindrome autistica.

S'intende per sindrome autistica, la sindrome identificata internazionalmente dal DSM IV della Società Psichiatrica Americana e ICD dell'Organizzazione Mondiale della Sanata e Disturbo generalizzato dello sviluppo.

Si accetta che l'autismo è la conseguenza di una disfunzione cerebrale e metabolica.

L'Associazione è apolitica ed apartitica, ha struttura democratica, non ha fini di lucro, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma, non può svolgere attività d'impresa e svolge il servizio in maniera totalmente gratuita, con assoluto divieto di ricevere compenso alcuno per le prestazioni svolte.

L'attività prevalente dei volontari e soci sarà prestata in modo personale, gratuito e spontaneo, secondo il D.L.G 460/1997.

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attivista da:

- a. contributi degli aderenti;
- b. quote associative;
- c. contributi privati;
- d. contributi dello Stato, d'enti d'istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e. contributi da organismi internazionali;
- f. donazioni e lasciti testamentari;
- g. rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. entrate derivanti da attivista commerciali e produttive marginali.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre d'ogni anno.

Al termine d'ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di marzo.

E' fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione tra gli associati.

ART. 4 ASSOCIATI E CONTRIBUTI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, i quali, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e s'impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a tre.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 5 SOCI

I Soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione:

- a. I Soci per essere ammessi all'Associazione, devono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare, senza riserve, lo statuto dell'Associazione;
- b. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e decorrere da quella data. All'atto di ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente, entro il mese di febbraio. Il socio ammesso nel corso dell'anno è tenuto al versamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione. Il socio, la cui domanda non è stata accolta, ha la possibilità di ricorrere avverso la decisione in Assemblea.
- c. La qualifica di socio si perde:
 - I. per recesso;
 - II. per mancato pagamento della quota associativa da almeno 18 mesi;
 - III. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - IV. per persistenti violazioni degli obblighi statutari

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci per proposta del Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio è comunicata e motivata per iscritto; l'escluso o la persona la cui domanda d'adesione non sia stata accettata può produrre, entro 45 giorni

dalla comunicazione o diniego, appello all'Assemblea Il quale decide in via definitiva.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate,

- d. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
4. a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, gratuito e spontaneo.

I soci hanno diritto:

- a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. ad accedere alle cariche associative.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha i seguenti organi:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente;
4. Comitato Scientifico (eventuale);
5. Collegio dei revisori (eventuale).

ART. 8 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea con un limite di due deleghe scritte per socio.

Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

1. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
2. elegge i componenti del Comitato Direttivo;
3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4. stabilisce l'entità della quota sociale annuale;
5. delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
6. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
7. delibera l'eventuale comitato scientifico;
8. elegge i revisori dei conti.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione in cui sono indicati data, luogo ed ora della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega i soci e l'intero Comitato direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento

anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 9 IL COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci.

Il primo Comitato direttivo è eletto con l'atto costitutivo.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati. Nel caso in cui per dimissioni o altra causa uno dei componenti del Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione riconvocando l'assemblea per eleggere il mancante e la sua carica scadrà con i consiglieri in carica.

Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Al Comitato direttivo spetta di:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. predisporre il bilancio;
- c. eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed un Tesoriere, anche fra le persone non appartenenti al Consiglio;
- d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- f. eleggere eventuali consulenti scientifici per sostenere i progetti elaborati dall'Associazione.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti né faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Gli eventuali consulenti scientifici di progetto, eletti dall'Assemblea, lo affiancheranno in tutte le attività e manifestazioni dell'Associazione connesse ad ogni singolo progetto.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente anch'esso eletto dal Comitato direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, né assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il presidente ed il Consiglio direttivo decadono qualora l'assemblea ordinaria non approvi il bilancio o risultino sfiduciati in sede di Assemblea straordinaria..

ART. 11 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto minimo da tre membri non necessariamente soci eletti dal Consiglio direttivo, di provata competenza ed esperienza nel campo dell'autismo, i quali possono essere sia italiani sia stranieri.

Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un coordinatore.

Il Comitato Scientifico svolge su richiesta funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo nelle attività e nelle manifestazioni scientifiche dell'Associazione.

L'assemblea ratifica i nominativi proposti dal Comitato direttivo del Comitato Scientifico.

ART. 12 COLLEGIO DEI REVISORI

1. E' composto da tre membri eletti dall'assemblea e due supplenti. Il Presidente dei Revisori sono eletto in seno al Collegio stesso.
2. Ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
3. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'esame del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione. E' obbligatorio prima dell'esame del bilancio un parere tecnico sulle scritture contabili.
4. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo e chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento di determinati lavori e attività sociali.
5. Essi non possono ricoprire altra carica all'interno dell'Associazione.

ART. 13 GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

ART. 14 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operante in identico o analogo settore.

ART. 15 RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.